



11 novembre 2020

## **ORDINANZA MUNICIPALE PER LE STRADE A TRAFFICO LIMITATO GESTITE DAI VARCHI ELETTRONICI**

Il Municipio di Manno,  
richiamati:

- gli art. 107 let. d) e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del 15.6.2020;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987;
- la Legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970;
- l'Ordinanza sulle multe disciplinari del 4 marzo 1996;
- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);

con risoluzione municipale n. 486 del 9 novembre, stabilisce:

### **Art. 1 - Scopo**

L'Ordinanza ha come scopo di disciplinare il transito dei veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato nel nucleo di Manno, dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi. Essa definisce le procedure di rilascio e i termini di validità delle autorizzazioni, considerato che, all'interno delle strade a traffico limitato è possibile la circolazione per gli autorizzati, come pure per il servizio a domicilio per i non autorizzati.

### **Art. 2 - Varchi elettronici**

I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito inviando i dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione.

In mancanza di autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'Ordinanza multe disciplinari del 4 marzo 1996.

### **Art. 3 - Utilizzazione e principi**

L'istituzione delle attuali strade a traffico limitato mira a:

- a) migliorare la sicurezza dei pedoni;
- b) ridurre il traffico veicolare parassitario;
- c) ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- d) rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi e procedere all'emissione delle relative sanzioni;
- e) conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.

### **Art. 4 - Deroghe al transito e procedura di ottenimento**

<sup>1</sup> Hanno diritto alla deroga al divieto generale di circolazione per il transito nelle strade a traffico limitato:

- a) i veicoli intestati a richiedenti domiciliati o dimoranti (permesso B) nel Comune;
- b) i veicoli intestati a dipendenti comunali non domiciliati (massimo due veicoli a dipendente);
- c) i veicoli intestati a titolari di ditte non domiciliate, i cui utilizzatori sono domiciliati nel Comune (rilascio di una sola autorizzazione per ditta individuale, su richiesta);
- d) ulteriori veicoli con autorizzazioni rilasciate su richiesta degli interessati, con domanda scritta da inoltrare al Municipio.

<sup>2</sup> Il richiedente deve inoltrare regolare istanza tramite l'apposito formulario, indicante le targhe dei veicoli da autorizzare al transito e allegando copia della licenza di circolazione di ogni veicolo.

<sup>3</sup> Il richiedente che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso, deve allegare alla richiesta di autorizzazione la documentazione seguente:

- copia della licenza di circolazione;
- documentazione indicante il rapporto tra il richiedente e l'effettivo proprietario del veicolo utilizzato;

<sup>4</sup> Le richieste prive della suddetta documentazione saranno considerate irricevibili.

<sup>5</sup> Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni modifica dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi, entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento.

<sup>6</sup> Il Comune, e per esso la Polizia comunale, può verificare periodicamente i requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.

## **Art. 5 - Regolarizzazione dei transiti**

<sup>1</sup> Può essere regolarizzato un singolo transito nelle strade a traffico limitato, avvenuto da parte:

- a) di un medico per visita domiciliare in emergenza a paziente domiciliato;
- b) di un manutentore chiamato per intervento di emergenza;
- c) di un veicolo sostitutivo di una vettura autorizzata;
- d) di un veicolo adibito a noleggio con conducente domiciliato;
- e) per autorizzazioni particolari con provata documentazione.

<sup>2</sup> Nei casi previsti l'interessato deve compilare l'apposito formulario entro i 2 giorni feriali successivi alla ricezione del rapporto di contravvenzione (48h), indicando i motivi del transito, il numero di targa del veicolo ed allegando comprovante certificazione/documentazione a giustificazione dell'ingresso nella strada a traffico limitato.

<sup>3</sup> Scaduto il termine di cui al cpv. 2, la Polizia ha la facoltà di confermare la contravvenzione.

## **Art. 6 - Responsabilità**

Il Municipio, per il tramite della Polizia comunale, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

## **Art. 7 - Protezione dei dati**

<sup>1</sup> I dati e le immagini del transito vengono trattati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Il Municipio e per esso la Polizia comunale, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

<sup>3</sup> Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 8 - Registrazione dei dati**

Le fotografie scattate dai varchi elettronici possono essere registrate e conservate il tempo necessario per adempiere alla procedura di contravvenzione. Salvo casi di ricorso, normalmente i dati vengono cancellati entro un tempo limite di sei mesi.

**Art. 9 - Sanzioni**

<sup>1</sup> Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a norma della LCStr.

<sup>2</sup> Chi dichiara il falso, perde immediatamente il diritto all'autorizzazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.

<sup>3</sup> La Polizia ha facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2.

**Art. 10 - Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 209 LOC.

**Art. 11 - Rimedi in diritto**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

**Art. 12 – Pubblicazione**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 16 novembre al 15 dicembre 2020.

Il Sindaco  
  
Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario  
  
Paolo Vezzoli